



Sbandieratori

Borghi e Sestieri Fiorentini



STATUTO

Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini - APS

Art. 1) Costituzione, sede e durata

È costituita, con sede in Figline e Incisa Valdarno (Fi), un'associazione che assume la denominazione

"Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini - APS".

L'Associazione è diretto proseguimento del "Gruppo Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini" costituito con atto formale nel 1965, grazie all'interessamento ed all'opera dell'Arch. **Giuliano Mini** e del Prof. **Padre Ermenegildo Zurlo**, sospinti dall'entusiasmo e dall'esperienza del Prof. **Vittorio Dini**, tutti insegnanti al Liceo Classico Marsilio Ficino, e con atto notarile (Rep.5710, Fasc.1435) il 13 aprile 1972 a Figline Valdarno presso il Notaio Dott. Antonietta di Nazario Zilletti (Reg. il 3 maggio 1972 a Empoli; n.1547, vol. 144).

La denominazione si riferisce agli antichi Borghi (oggi Comuni) compresi nel distretto della Repubblica di Firenze ed ai sei sestieri della città di Firenze (1250).

L'Associazione ha per stemma, su fondo neutro, mezzo "Giglio" rosso di Firenze affiancato dal "leone rampante" che imbraccia la bandiera con giglio rosso in campo bianco.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) Natura

L'Associazione è libera, autonoma, democratica, apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.

Art. 2-bis) Scopi

L'Associazione ha il compito di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e favorire l'estensione di attività culturali e ricreative.

Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini - APS

L'Associazione ha lo scopo di perpetuare nel tempo l'antico giuoco e sport dello sbandieramento militare fiorentino e di diffondere l'antico folklore della bandiera, promuovendo la conoscenza della storia di Firenze, della Toscana e dell'Italia attraverso la rievocazione storica dell'uso militare della bandiera per la valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolge un'intensa attività didattica e sociale di istruzione e formazione, di attività culturale e di attività sportiva nei confronti dei propri associati e nei confronti di soggetti esterni, in particolare verso gli studenti di Istituti scolastici; inoltre partecipa, definendone di volta in volta le modalità, a manifestazioni storiche, sportive e culturali, sia in Italia che all'estero, per portare all'attenzione del maggior numero di persone la ricostruzione della tradizione fiorentina dello Sbandieramento.

Art. 2-ter)

In conformità al Codice del Terzo Settore l'Associazione esercita in via principale alcune attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In riferimento all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge le attività comprese alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 2 quater)

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione:

- può affiliarsi a Gruppi Storico - tradizionali, a Federazioni di Sbandieratori, ad Enti di Promozione Sportiva e ad Associazioni Storiche, Culturali, Tradizionali per il miglioramento dei rapporti umani e per lo sviluppo e lo scambio di esperienze
- può sottoscrivere accordi di collaborazione con Enti ed Istituti scolastici
- può partecipare, attraverso le rievocazioni storiche, tradizionali e militari fiorentine realizzate dai propri associati, a manifestazioni organizzate da Amministrazioni, Enti o Soggetti privati. La partecipazione è in costume storico

Art.3) Soci diritti e doveri

I soci possono essere delle seguenti categorie:

1. Soci Onorari - nominati dal Consiglio Direttivo;
2. Soci Ordinari

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Segretario del Consiglio Direttivo. Nella domanda si prevede un periodo di formazione e di vita associativa per un anno prima di avere diritto al voto in assemblea. Il Consiglio Direttivo accetta l'adesione dei nuovi soci, altrimenti in caso contrario, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione qualora rilevi la presenza di gravi motivi non discriminatori che comportino il mancato accoglimento della domanda e comunicarla agli interessati che, nel termine di 60 giorni, potranno far ricorso all'Assemblea che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea dopo un anno di vita nell'associazione e di essere eletto alle cariche associative. I minori non possono essere eletti alle cariche associative.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tutti i soci hanno uguali diritti nei confronti dell'Associazione, la divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio in particolare ha anche il diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione
- ad eleggere gli organi associativi e ad essere eletto negli stessi
- ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto al Presidente di almeno 15 giorni
- ad essere informati sulle attività dell'associazione
- a frequentare i locali dell'associazione
- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- a concorrere in Assemblea all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività
- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate

I Soci hanno altresì i seguenti doveri nei confronti dell'Associazione e dei suoi Organi di amministrazione:

- Osservare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti generali, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi sociali, evitando in tutti i modi comportamenti che possano nuocere alla reputazione ed allo scopo dell'Associazione; si impegna inoltre a mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli Organi dell'Associazione
- Versare nei termini previsti dalle delibere degli Organi sociali le quote associative
- Partecipare alla vita attiva, promuovere gli scopi dell'associazione attraverso la frequenza agli allenamenti e la presenza alle esibizioni durante l'anno.

Il mancato rispetto dei doveri comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

La quota sociale, determinata dal Consiglio Direttivo è intrasmissibile, non è rivalutabile ed è interamente utilizzata per il raggiungimento dei fini statuari.

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di restituire tutto il materiale di proprietà della stessa e non può far valere alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art.4) Sanzioni disciplinari

Ogni associato è soggetto al potere disciplinare del Consiglio Direttivo. Il procedimento disciplinare ha inizio con la convocazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail PEC, a firma del Presidente, del socio incolpato a comparire avanti il Consiglio Direttivo per essere sentito sui fatti contestati. All'incolpato, che ha facoltà di non presentarsi, deve essere concesso un termine di comparizione non inferiore a giorni cinque. Dopo avere sentito l'incolpato, se comparso, e previa una breve relazione del Presidente sui fatti contestati, l'incolpato deve essere allontanato ed il Consiglio Direttivo delibera con le modalità previste all'art. 9 del presente Statuto. Se l'incolpato è un membro del Consiglio Direttivo non può prendere parte alla deliberazione. Il procedimento può concludersi con l'archiviazione, se risulta infondata o irrilevante la notizia, o con l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Avverso le sanzioni, notificate con le modalità di seguito precisate, può essere proposto, con qualsiasi atto scritto, ricorso dal solo incolpato innanzi all'Assemblea. Il ricorso deve essere depositato, a pena di inammissibilità, presso la segreteria del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento della notifica. Il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. L'incolpato può essere sentito, se compare.

Le sanzioni disciplinari, quali conseguenza di una violazione da parte del socio delle norme che regolano il presente Statuto, in ordine crescente di gravità sono:

- 1) l'ammonimento
- 2) la censura scritta
- 3) la sospensione
- 4) l'espulsione

L'ammonimento, eseguito con lettera del Presidente all'interessato, consiste nel richiamo in ordine alla violazione e nell'avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.

La censura scritta, eseguita con lettera del Presidente all'interessato, consiste nella formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo.

La sospensione da ogni attività sociale per un periodo non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi otto, viene comminata all'associato che viola gli obblighi ad esso derivanti dallo Statuto. La sospensione è deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, appositamente riunito e deve essere comunicata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite e-mail PEC a firma del Presidente.

L'espulsione è deliberata da almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo, appositamente riunito ed è comminata per ogni gravissima mancanza nel rispetto dello Statuto o degli associati che renda intollerabile la permanenza dell'associato in seno all'Associazione e/o per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione. L'espulsione deve essere comunicata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite e-mail PEC a firma del Presidente.

Il socio espulso può richiedere una nuova adesione all'Associazione solo dopo il decorso di almeno due anni dal provvedimento di espulsione.

Art.5) Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- da eventuali contributi volontari degli associati
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione
- da contributi di enti pubblici
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- da eventuali erogazioni da parte di Amministrazioni pubbliche, Enti e/o Privati che organizzano o promuovono iniziative, cui il Gruppo prende parte per il raggiungimento dei propri fini Statutari
- da raccolta fondi
- da attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore

Art.6) Bilancio

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, al fine di consentire una corretta rappresentazione della gestione economica e finanziaria, ed assicurare un'effettiva partecipazione alla vita dell'Associazione, sulla base di una trasparente gestione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

È vietata la distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di proventi dell'attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Tutti i Soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo, partecipano alla vita del Gruppo in forma totalmente gratuita. Tutti i proventi devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.7) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.8) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata, dal Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria o straordinaria, mediante avviso scritto affisso nei locali sociali con almeno sette giorni di preavviso.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea straordinaria può essere altresì richiesta da almeno un terzo degli associati, con adeguata motivazione. In tal caso può essere convocata anche con soli tre giorni di preavviso e comunque dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Le riunioni dell'Assemblea non possono effettuarsi quando l'Associazione è impegnata in attività istituzionali.

L'Assemblea nomina o revoca i membri del Consiglio Direttivo che dura in carica due anni.

L'Assemblea delibera:

- entro il 30 aprile il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente
- sulle relazioni presentate dal Consiglio Direttivo in particolare sulla ipotesi di programmazione finanziaria dell'anno sociale
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- sull'approvazione di eventuali regolamenti interni.
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sui ricorsi avverso la sanzione disciplinare di espulsione
- sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- su ogni altro punto che il Consiglio Direttivo ponga all'ordine del giorno;
- sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nell'avviso di convocazione potranno essere contemporaneamente indicati il giorno e l'ora tanto della prima quanto della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Le deliberazioni sono trascritte con processi verbali firmati dal Presidente, che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno potrà avvenire per alzata di mano oppure per appello nominale. Su richiesta della maggioranza semplice dei presenti sarà indetta la votazione a scrutinio segreto.

Ogni socio dispone di un voto in assemblea. Non è ammessa la delega del voto, neppure ad altro socio.

Per deliberare le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è necessario che la proposta sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria con almeno dieci giorni di preavviso; in questo caso la delibera deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno i due terzi dell'Assemblea; la seconda convocazione deve essere fissata entro dieci giorni dalla prima.

Art.9) Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 9 membri. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio tutti i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da:

- Coordinatore;
- Segretario;
- Direttore Tecnico;
- Tesoriere;
- Provveditore;
- Guardarobiere;
- Consigliere
- Consigliere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, è revocabile ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo autorizza le spese per l'amministrazione corrente e per le attrezzature, predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario, irroga le sanzioni disciplinari contro gli associati e/o i membri del Consiglio Direttivo, redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.

È altresì compito del Consiglio provvedere a colmare la lacuna verificatasi con l'assenza temporanea o permanente di uno o più Consiglieri. Il mandato del Consigliere subentrato scadrà alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Nel caso in cui si verifichi la vacanza contemporanea di quattro membri del Consiglio dovrà essere indetta un'assemblea straordinaria per nominare ex novo il Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10) Cariche sociali:

a) Il Presidente.

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale dell'Associazione, vigila sull'intera attività associativa, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, convoca il socio incolpato con le modalità di cui all'art. 4) del presente Statuto, redige la relazione di cui all'art.4) del presente Statuto, firma le deliberazioni, i rendiconti e vista di regola la corrispondenza. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire eventuali affiliazioni e/o a stipulare convenzioni approvate dall'Assemblea per il raggiungimento dei fini istituzionali.

b) Membri del Consiglio Direttivo

- Il **Coordinatore** in caso di assenza del Presidente lo sostituisce, ne assume ogni attribuzione, adempie ad ogni funzione in base al presente Statuto e cura il buon funzionamento di tutti i servizi generali relativi all'attività sociale.
- Il **Segretario**, su indicazione del Presidente, stabilisce l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, tiene tutta la corrispondenza dell'Associazione.
- Il **Direttore Tecnico** dirige tutti gli allenamenti dell'Associazione e ne determina le date. In relazione alle esibizioni approva e gestisce tutti i saggi in costume storico.
- Il **Tesoriere** custodisce la cassa, i titoli di credito in banca ed in altri Istituti, nonché i capitali versati presso gli Istituti di credito, provvede alla riscossione di tutti gli introiti di qualsiasi natura, effettua i pagamenti a mezzo di mandati controfirmati dal Presidente, tiene un libro di cassa aggiornato, nonché la documentazione relativa alle entrate ed uscite.
- Il **Provveditore** organizza le attività necessarie ed utilizza le risorse materiali ed immateriale presenti nel Gruppo per la realizzazione di ogni iniziativa tesa al raggiungimento dei fini statutari facendosi collegamento e portavoce del Consiglio e dei Soci.
- Il **Guardarobiere** custodisce le attrezzature ed il materiale dell'Associazione.
- I **Consiglieri** coadiuvano gli altri nei loro uffici.

Nessun amministratore può ricoprire una carica direttiva in altre Associazione aventi gli stessi scopi e finalità di cui al presente statuto senza una apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11) Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 12) Rimandi

Per quanto non compreso nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Figline e Incisa Valdarno, 24 ottobre 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'x gmt ll.', is written to the right of the date.